



Roma, 23 febbraio 2020  
Prot. n. EN/AT/vl/75.20

**Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Al Ministro della Salute**

**E p.c.**  
**Al Presidente della Regione Abruzzo**  
**Al Presidente della Regione Basilicata**  
**Al Presidente della Regione Calabria**  
**Al Presidente della Regione Campania**  
**Al Presidente della Regione Emilia Romagna**  
**Al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia**  
**Al Presidente della Regione Lazio**  
**Al Presidente della Regione Liguria**  
**Al presidente della Regione Lombardia**  
**Al Presidente della Regione Marche**  
**Al Presidente della Regione Molise**  
**Al Presidente della Regione Piemonte**  
**Al Presidente della Regione Puglia**  
**Al Presidente della Regione Sardegna**  
**Al Presidente della Regione Sicilia**  
**Al Presidente della Regione Toscana**  
**Al Presidente della Regione Umbria**  
**Al Presidente della Regione Valle d'Aosta**  
**Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento**  
**Al Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano**

**OGGETTO: RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI URGENTI IN ORDINE ALLE PRESCRIZIONI E CERTIFICAZIONI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE**

In considerazione della accertata situazione di emergenza e delle gravi conseguenze di un possibile contagio da Coronavirus, nell'intento di evitare il maggior numero possibile di contatti interpersonali, questo Sindacato chiede formalmente che venga emanato con la massima urgenza idoneo provvedimento volto a consentire che il singolo paziente possa autocertificare, con le conseguenze di legge previste per le dichiarazioni mendaci, il proprio stato di impossibilità a svolgere l'attività lavorativa per i primi 7 giorni nel caso in cui l'impedimento fosse costituito da malattia.

In tal senso si auspica un intervento a mezzo di decreto legge finalizzato in via alternativa a:

#### IPOTESI 1

1) estendere temporaneamente ed in via d'urgenza la facoltà di autocertificazione di cui al D.P.R. N. 445/2000 (oggi non ancora prevista per l'ambito sanitario);

2) introdurre una deroga alla normativa di certificazione on line e trasmissione all'ente previdenziale e particolarmente:

art. 1 comma 149 legge n.311/2009

Art. 1, comma 810 legge n.296/2006

D.P.C.M. 26.03.2008

Art. 55 septies d.lgs. N. 165/2001 come introdotto dall'art. 69 d.lgs. N. 150/2009 in attuazione della legge n. 15/2009

Art. 25 legge 183/2010

#### IPOTESI 2 (anche in aggiunta eventuale a quanto sub ipotesi 1)

1) introdurre deroga all'art. 45 ACN e agli articoli 13, 22 e 24 Codice deontologico, nel senso di consentire, sempre in via temporanea ed urgente, il rilascio del certificato medico possa avvenire in via precauzionale esclusivamente con la descrizione per via telefonica della sintomatologia, con successivo controllo confermativo dello stato di malattia inibente l'attività;

2) introdurre in via temporanea una scriminante penale onde evitare il reato di falso ideologico ex art. 481 c.p. o di altra fattispecie di rilevanza penale connessa allo svolgimento dell'attività certificativa del medico quale pubblico ufficiale nell'ipotesi di redazione del certificato medico senza visita diretta del paziente.

Data la gravità della situazione si confida in un tempestivo riscontro ed intervento normativo con le finalità esposte.

Con osservanza.

Il Presidente Nazionale SNAMI  
Angelo Testa  
(firmato in originale)